



In NOME del POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°  
N. RG.101137-11

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice **dott. cons. Massimo Moriconi**

nella causa tra a

avv. M.G.N.in proprio A.N. e R.N. rappresentati e difesi dall'avv. M.G.N. , nonché,  
in corso di causa, l' avv R.N.in proprio  
attori

E

Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore (avv.A.C.)

E

spa A. in qualità di mandataria di spa A. Ato2 in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore (avv.R.B.)  
terza chiamata da parte di Roma Capitale

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del  
30.11.2017 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente  
parte integrale del verbale di udienza, la seguente

#### S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies  
(aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83,  
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18  
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  
n. 221 secondo cui *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con  
modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.*

Poiché già la novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una **concisa e succinta** esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale **sintetico** che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

\*

#### **-1- I fatti**

Con atto di citazione regolarmente notificato al Comune di Roma gli attori in epigrafe indicati lo evocavano in giudizio sulla base delle seguenti circostanze ed argomentazioni:

- A. e M.G.N.sono proprietari, per successione dal padre A., come da dichiarazioni di successione e testamento, dei *garages* posti al piano seminterrato dell'edificio sito in Roma via Fabiano Landi n.151 Acilia come NCEU Roma fg.1109 part.465 sub da 18 a 28
- R.N. è proprietario della quota al piano terra dell'edificio di via Francesco Suriano n.15 in Roma Acilia posto a confine con il predetto edificio di via F.Landi n.151 NCEU Roma fg.1109 part. 615 sub da 1 a 4
- gli immobili suddetti subivano ingenti danni a seguito dell'alluvione del 17.10.2008 - 13 novembre 2008;
- a seguito della quale gli immobili suddetti subivano danni generalizzati sia alle strutture e sia al mobilio, suppellettili etc; che gli attori descrivevano specificamente; il tutto come da relazione tecnica del geom. P.Z.
- le cause dei danni andavano imputate al Comune di Roma e derivavano dalla insufficienza del sistema fognario (acque nere) nonché dalla sua errata o insufficiente manutenzione nonché, quanto alle acque chiare, dalla parziale

occlusione dei sistemi di captazione delle acque, essendo il collettore fognario comunale esistente insufficiente a regimentare le acque meteoriche

- i danni consistevano oltre che nell'ammaloramento del contenuto dell'interno dei locali e nei danni alle strutture degli stessi, come da relazione Z., nell'impedimento all'utilizzo dei beni stessi (locazione dei garages da parte di M.G.N.e A.N.), e nella diminuzione di valore degli appartamenti di cui i garages erano pertinenze. Per R.N. le ridotte possibilità di locazione dell'appartamento.

Oltre ai danni non patrimoniali derivanti dai fatti suddetti (frustrazione e stress causati dall'allagamento, danneggiamento e impossibilità di utilizzo dei propri beni immobili)

Roma Capitale contestava ogni addebito, facendo riferimento al caso fortuito, tale dovendosi ritenere la grande quantità di piogge abbattutasi sul territorio comunale nel dicembre 2008 e comunque chiedendo di poter chiamare in causa spa A. deputata alla gestione e manutenzione delle fognature.

Spa A.Ato 2 (come rappresentata) manifestava la sua estraneità ai fatti per cui è causa.

Il Giudice disponeva consulenza tecnica diretta ad appurare le cause degli allagamenti e le circostanze di luogo, tempo e modo in cui gli stessi si erano verificati.

Ed all'esito del deposito della relazione peritale dei consulenti nominati (ing.Paolo M. e ing.Pasquale R.) disponeva con ordinanza del 14.2.2016 un percorso di **mediazione demandata "guidata"** , vale a dire con indicazioni motivazionali del **Giudice, utili spunti per meglio orientare e indirizzare la discussione fra le parti con l'ausilio del mediatore**, di seguito riportate:

*La causa riguarda due edifici (degli attori) ubicati nella zona compresa fra Acilia Est e la parte alta di Malafede, Casal Bernocchi e la ferrovia Roma-Lido.*

*In particolare la zona oggetto di indagine è caratterizzata da una sorta di depressione alla base della quale c'è la piazza, nei pressi della quale insistono i due immobili, con rotatoria dove convergono diverse strade (da Acilia, da Malafede, da Casal Bernocchi e dalla via Ostiense)*

*Tutte le acque metoriche che cadono in questo bacino tendono a scendere attraverso le suddette strade verso la piazzetta con la rotatoria.*

*Originariamente tutte le acque venivano raccolte nel Fosso di Ponte Ladrone che nel tempo il Comune di Roma ha cercato di regimentare.*

*Si tratta di immobili, quelli degli attori, oggetto di allagamento in occasione di forti precipitazioni, realizzati a suo tempo abusivamente dal loro dante causa, in un'area territoriale del Comune di Roma oggetto dell'indagine peritale, in relazione ai quali non sono state emessi provvedimenti demolitori o acquisitivi, ma, a seguito delle domande di condono edilizio, regolarizzati, non diversamente dalla maggior parte degli altri ivi esistenti. Ciò per dire che la circostanza che l'immobile sia (ab origine) abusivo (e successivamente sanato) non comporta che qualsiasi danno esso subisca debba rimanere privo di tutela per tale "peccato originale". Invero allorché, come in questo caso l'ente territoriale, a maggior ragione se sulla base di leggi statati (in primo luogo la 47/1985), abbia ritenuto sanabili (e sanate) le violazioni edilizie, deve farsi carico di tutti gli incumbenti necessari al vivere civile, in particolare avuto riguardo al sistema di smaltimento delle acque (chiare e nere). Naturalmente se i danni lamentati fossero connessi alla particolare conformazione dell'immobile realizzato senza concessione, ove pure conseguita la sanatoria, tale fatto non potrebbe in tale contesto essere considerato irrilevante. Nel caso di specie però, la consulenza, nella individuazione delle cause degli allagamenti, esclude motivatamente tale ultima circostanza.*

*E' altresì emerso che il Comune di Roma era ben consapevole di tale obbligo, tanto da aver iniziato non solo la progettazione ma anche la realizzazione (poi interrotta senza apparenti valide ragioni) di opere di aggiornamento, ampliamento e adeguamento dei sistemi e delle apparecchiature di regolamentazione e smaltimento dei flussi delle acque (chiare e nere) esistenti alle cresciute necessità degli insediamenti.*

*L'eccezione ex adverso del caso fortuito deve d'altra parte fare i conti con la circostanza che successivi e ben maggiori volumi di precipitazioni non hanno reiterato il fenomeno allagamento, e ciò a dimostrazione della corretta individuazione e descrizione da parte dei consulenti di specifiche e contingenti ulteriori concause (oltre al sottodimensionamento dell'impianto), queste attinenti alla manutenzione dell'impianto stesso (competenza A.).*

*Da sottolineare che alcuni limiti accertativi sono da connettere strettamente alla mancata o insufficiente collaborazione degli enti convenuti alle ragionevoli reiterate richieste di acquisizione di atti ed informazioni (in possesso degli enti convenuti) da parte dei C.T.U., che sono rimaste inascoltate, senza giustificazione alcuna*

*Va ancora considerato che in mancanza di accordo, si dovrà valutare anche la domanda degli attori di esecuzione in danno (al fine di scongiurare danni futuri), domanda che, in linea teorica e salvi gli approfondimenti di merito con possibile supplemento di indagini peritali, non trattandosi di richiesta di provvedimento che attinga e contrasti con atti amministrativi (per il che vige il divieto di cui alla legge 2248/1865 allegato E), è perfettamente ammissibile.*

*Andrà in altre parole accertato se le carenze strutturali esistenti nel sistema fognario per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche della zona interessata dal bacino del Fosso di Ponte Ladrone siano in corso di soluzione.*

*Gli attori lamentano danni diretti ed immediati in ordine ai quali i consulenti del Giudice hanno effettuato una ripermetroazione che conduce alla somma di settantottomila circa. Le domande relative alla mancata locazione come pure*

*attinenti al diminuito valore degli immobili, andranno, in mancanza di accordo, valutate e se del caso istruite, considerando che non risultano precedenti locativi da parte degli attori e che, mancando documentati ed attuali intenti alienativi, i danni non sono di carattere permanente .*

*anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.*

La mediazione si arrestava alla fase introduttiva e non dava esito favorevole **per la mancata partecipazione di spa A. che nonostante la buona volontà degli attori (che accettavano di buon grado di rinviare il primo incontro, deserto ed anche il secondo al quale era presente solo Roma Capitale) , non presenziava a nessuno dei tre incontri disposti dal mediatore, senza alcuna giustificazione.**

Tale assenza determinava il fallimento della mediazione, che non poteva procedere utilmente senza una delle parti coinvolte nella causa e nella vicenda.

Dalle approfondite ed accurate indagini espletate dai C.T.U. nominati dal Giudice e dai condivisibili risultati degli accertamenti, motivati in modo egregio, ed esenti da errori o vizi tecnico-logico-giuridico, in assenza di valide confutazioni (i C.T.U. rispondevano alle osservazioni critiche dei CTP in modo completo esauriente e convincente) è emersa senza ombra di dubbio la piena responsabilità di Roma Capitale mentre non sono risultate condotte colpose di spa A. (e per essa di spa A. Ato 2)

## **-2- Gli accertamenti ed i risultati delle indagini dei consulenti del Giudice**

E' stato accertato che gli allagamenti si sono verificati il 17.10.2008 (come lamentato dagli attori) ed il 13.11.2008 (come riportato dall'avviso del Comune di Roma)

E' stato accertato che l'allagamento dei due edifici si è verificato per l'entrata dell'acqua da via Francesco Suriano (cfr. pag.64 relazione CTU)

Perché l'allagamento, e da dove è entrata l'acqua ?

E' necessario ripercorrere gli accertamenti effettuati dai consulenti del Giudice.

**Quanto alle competenze di Roma Capitale e di spa A. Ato 2**

*Per stabilire le competenze dei collettori che raccolgono e smaltiscono le acque nere e le acque meteoriche abbiamo consultato sia il Dipartimento SIMU, sia l'A. ATO 2 Spa, chiedendo esplicitamente ai tecnici incontrati di chi fossero le varie competenze e con quale atto amministrativo queste competenze fossero state affidate.*

*In base alla convenzione stipulata tra il Comune di Roma e l'A. ATO 2 Spa (copia nel fascicolo di Roma Capitale), quest'ultima è responsabile del funzionamento, della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le reti di smaltimento e di trattamento delle acque nere. Quindi anche di tutti gli impianti di trattamento (depuratori) e di sollevamento che permettono di spingere le acque reflue verso i depuratori.*

*Il Comune di Roma, ora Roma Capitale, è responsabile di tutta la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di alcuni tratti della rete delle acque miste, cioè la rete che raccoglie e trasporta le acque nere e le acque meteoriche.*

*Per quanto riguarda queste ultime occorre fare una precisazione.*

*Le fognature che sono specificatamente progettate e costruite per la raccolta delle acque nere è di competenza dell'A.ATO 2 Spa, ma le fognature che ricevono l'eccedenza delle fogne per le acque nere in presenza di precipitazioni piovose particolari sono gestite dal Comune di Roma.*

*Nel nostro caso, tutta la fognatura del Fosso di Ponte Ladrone, prima intubato nello scatolare in cemento armato e poi convogliato nell'ovoide che arriva fino al DN 2600, compreso quest'ultimo, e fino al Fosso del Fontanile, sono di competenza del Comune di Roma.*

*In presenza di forti piogge, poiché le fogne delle acque nere vanno in pressione, l'eccedenza viene fatta sfiorare e convogliata nella fognatura di competenza comunale.*

#### Via Francesco Suriano

*Per la posizione altimetrica e per la conformazione della strada Via Francesco Suriano, che proprio davanti al civico n. 15 presenta la massima concavità o depressione, l'allagamento si è localizzato in questa zona, molto più bassa rispetto a Via Fabiano Landi.*

*Su Via Fabiano Landi c'è stato lo scorrimento delle acque meteoriche dovuto alla pendenza di tale strada verso la piazzetta. La velocità con cui le acque hanno ruscellato e il dislivello esistente tra la strada e la soglia del cancello carrabile al civico n. 159 non hanno permesso l'ingresso diretto dell'acqua nella rampa carrabile. Al massimo può essere entrata l'acqua sollevata dalle ruote delle auto che passavano lì di fronte, quindi in quantità minima rispetto a quella effettivamente entrata.*

*Invece Via Francesco Sudano, oltre alle acque meteoriche raccolte lungo il suo sviluppo, è stata invasa dalle acque superficiali che sono giunte nella piazzetta con la rotatoria provenienti da Via Domenico Venturini, da Via di Ponte Ladrone e da Via Fabiano Landi. C'è da ricordare che in quel periodo ancora non erano state realizzate le due griglie di intercettazione trasversali su Via*

*Fabiano Landi, per cui le acque arrivavano in velocità fino alla piazzetta con la rotatoria entrando così anche Via Francesco Suriano.*

*Il punto in cui Via Francesco Suriano si innesta nella piazzetta è a quota 9,82 m mentre tutti gli altri punti delle tre strade suddette e della stessa piazzetta sono a quote maggiori. In particolare, Via D. Venturini e Via di Ponte Ladrone hanno pendenze piuttosto elevate per cui le acque meteoriche arrivano alla base della piazzetta con una certa velocità, quindi con una notevole energia, che le spinge fino all'inizio di Via Francesco Suriano.*

*Dal punto d'innesto sulla piazzetta le acque meteoriche scendono lungo la strada Via Francesco Suriano fino a raggiungere il centro della concavità dove è presente un pozzetto con griglia di raccolta all'interno del quale arriva una tubazione DN 400 da Via F. Landi e due tubazioni DN 300 delle altre griglie su Via F. Suriano, e dal quale parte una tubazione DN 500 in direzione della ferrovia che si dovrebbe innestare nell'altra tubazione DN 800 con la quale è stato intubato il vecchio fosso di Acilia Est. Questa tubazione, come tutte le altre presenti sotto la piazzetta, confluisce nell'ovoide 2,50 x 3,125 m che poi si va ad innestare nel collettore in vetroresina DN 2600, che a sua volta scarica nel Fosso del Fontanile.*

*Il collettore ovoide in quella zona ha la pendenza molto bassa del 138%, cioè in 10 metri si abbassa di 3,8 cm, per cui, come ha affermato l'ing S. nella sua relazione di variante del 1997, in presenza di forti precipitazioni piovose, la portata diventa notevole e nell'ordine di circa 23-24 mc/sec (ndr: in un secondo passano 23.000-24.000 litri di acqua) provocando l'intasamento della sezione e quindi l'entrata in pressione. Questo determina il rigurgito nell'ovoide con la conseguente fuori uscita dell'acqua dai pozzetti di raccolta più bassi. Il pozzetto di raccolta più basso è quello che si trova al centro della concavità di Via Francesco Suriano, e da questo esce l'acqua della fognatura.*

**La conclusione logica, ineccepibile dal punto di vista tecnico, alla quale pervenivano i CTU era la seguente:**

***... l'allagamento di tale strada è stato causato da due fattori concomitanti: il primo costituito dal rigurgito dell'ovoide che passa sotto la piazzetta, sotto alcuni edifici, sotto la ferrovia e sotto la Via Ostiense, ed è quello predominante, il secondo è costituito dall'acqua che scende su Via F. Suriano dalla piazzetta con la rotatoria; quest'ultimo apporto, sebbene di entità non trascurabile, è comunque minore di quello proveniente dal rigurgito dell'ovoide altamente in pressione.***

*E' quindi ovvio che quando l'acqua è cominciata a salire su Via F. Suriano ha invaso tutti i lotti circostanti e tra questi il terreno del Sig. R. N. al civico n. 15, dove ha invaso i locali interrati e seminterrati fino a raggiungere lo stesso livello massimo presente sulla strada.*

Di particolare interesse l'accertamento che

*il Fosso del Fontanile attualmente è nelle competenze ufficiali ancora di Roma Capitale, e quindi anche tutti i manufatti di scarico in tale fosso sono nelle competenze di Roma Capitale*

Ed inoltre che

*nei due giorni 17 ottobre 2008 e 13 novembre 2008 in cui si sono verificati gli allagamenti non risulta che ci siano state anomalie nell'impianto di sollevamento di Ponte Ladrone. E' quindi da escludere qualsiasi coinvolgimento da parte dell'A. ATO 2 Spa nella partecipazione alle cause o concause che hanno determinato i due eventi dannosi.*

Ritenevano però i CTU che queste due spiegazioni andassero ulteriormente approfondite ed integrate con una terza spiegazione, sia pure a livello di ipotesi (pag. 68-70):

*Infatti, se fossero state solo queste due le cause dell'allagamento di Via Francesco Suriano, il fenomeno si sarebbe dovuto regolarmente ripresentare ogni volta che sulla zona cadevano quantità di acqua uguali o superiori a quelle cadute nei giorni 17 ottobre 2008 e 13 novembre 2008*

*In questi due giorni su Acilia sono rispettivamente caduti 86,4 mm e 103,8 mm di pioggia, mentre il 20 ottobre 2011 e il 31 gennaio 2014 sono caduti rispettivamente ben 159,2 mm e 139 mm (all. 56).*

*Ebbene, in questi ultimi due eventi, di natura davvero eccezionale, non si sono verificati allagamenti su Via F. Suriano e sui lotti limitrofi, così rilevanti come nei due giorni lamentati dagli attori.*

*Evidentemente, insieme alle due cause sopra esposte, che sicuramente hanno contribuito al verificarsi dell'allagamento, in quei due giorni è accaduto qualche altro evento, del tutto particolare, che ha determinato gli allagamenti.*

*L'ipotesi è che all'interno del vascone o in prossimità dello sbocco nel Fosso del Fontanile si è formato un intasamento dovuto a materiali vari trasportati dalle acque meteoriche. Questa sorta di tappo ha messo in pressione tutta la fognatura costituita dal vascone, dalla tubazione in vetroresina DN 2600, dal vascone in cui confluisce l'ovoide e dall'ovoide stesso provocando il rigurgito e la fuoriuscita dell'acqua attraverso i tombini più bassi della zona, come appunto sono quelli di Via Francesco Suriano.*

*Questa grandissima massa d'acqua, che è bene ricordare esercita una spinta di 1.000 kg per ogni metro di dislivello, ad un certo punto ha esercitato una pressione tale da "sfondare" il tappo, determinando così l'improvviso e rapido svuotamento di tutta la fognatura e il successivo abbassamento del livello su Via Francesco Suriano*

Inoltre i CTU accertavano che

*nel 1992 il Comune di Roma ha approvato un progetto per la sistemazione del Fosso di Ponte Ladrone, le cui opere sono state appaltate ed iniziate nel 1996. Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di intervenire sul collettore*



*ovoidale presente sotto la piazzetta con la rotatoria per alleggerirne la portata durante i fenomeni meteorologici.*

*L'ing. Stefano S. del Comune di Roma, che aveva redatto il progetto del 1992, ha redatto la variante suppletiva con il progetto che prevedeva la riduzione della portata nell'ovoide da 23 mc/sec a circa 18 mc/sec mediante la realizzazione di una serie di collettori aggiuntivi che facevano sempre capo alla camera nella quale confluisce l'ovoide e dalla quale inizia il collettore in vetroresina DN 2600.*

*Il progetto di variante dell'ing. S. prevedeva l'alleggerimento dell'ovoide mediante l'eliminazione dell'apporto delle acque delle fogne di Via Domenico Venturini, di Via di Ponte Ladrone, di Via Fabiano Landi e di Via Francesco Suriano, che venivano intercettate con un nuovo collettore DN 2000, indipendente dall'ovoide, che attraversava la ferrovia Roma-Lido, la Via Ostiense e andava a scaricare nella stessa camera interrata dove arrivava l'ovoide e dalla quale partiva il DN 2600 per il Fosso del Fontanile.*

*In questo modo il rischio di allagamento della zona bassa di Ponte Ladrone e delle strade limitrofe sarebbe notevolmente diminuito*

Da quanto sopra (ed ulteriormente *infra*) emerge con tutta evidenza la grave responsabilità del Comune di Roma che pur avendo piena conoscenza delle criticità dell'impianto di smaltimento, ometteva di dare seguito alle opere necessarie ad un suo adeguamento..

Continuano infatti i CTU, sottolineando come

*Assume una maggiore rilevanza l'intervento proposto nei pressi di quella che viene definita Piazza Landi, cioè la piazzetta con la rotatoria, e al collettore in vetroresina DN 2600, situato tra Via Ostiense e Via Mare che poi ha esito nel Fosso del Fontanile.*

*Infatti è proprio in questa zona che il progettista ing S. localizza le situazioni più critiche:*

***(ing.S. del Comune di Roma)** ..."in realtà si ha notizia che durante gli eventi meteorici, anche non eccessivamente gravosi, in corrispondenza della piazza in argomento si verificano allagamenti e rigurgiti delle fogne; alla luce di quanto espresso in precedenza ciò può essere imputato alla insufficienza dell'ovoide a cui affluiscono portate ben superiori a quelle interessanti lo scatolare, ovvero per un non corretto raccordo tra le diverse strutture..*

*Purtroppo - rammentano i CTU - questo intervento di alleggerimento della portata nell'ovoide non è stato mai eseguito. Per quello che è stato possibile apprendere, il tracciato previsto per il nuovo DN 2000, che avrebbe ridotto la portata, ha subito l'interferenza dei pali di fondazione dell'impianto di sollevamento di Ponte Ladrone, per cui si sarebbe dovuto individuare un nuovo tracciato sotto la ferrovia Roma-Lido, con le stesse funzioni.*

E' di tutta evidenza la gravità dell'inerzia del Comune di Roma che ometteva di dare seguito e di realizzare le suddette necessarie opere di adeguamento (come pure aveva rappresentato l'ing. S. del Comune stesso)

*Pertanto, allo stato attuale c'è da evidenziare la carenza strutturale dell'ovoide e il mancato aggiornamento della fognatura alle portate aumentate a causa dell'aumento dell'area del bacino idrografico del Fosso di Ponte Ladrone e dell'aumento degli apporti per la mutata realtà dei luoghi (PdZ CIO, collettore di Via di Acilia, nuova urbanizzazione della zona).*

*Inoltre è stata rilavata una scarsa manutenzione di tutta la fognatura che va dall'ovoide fino all'allaccio nel Fosso del Fontanile.*

*Questa complessa rete di fognature e di impianti di sollevamento è essenzialmente dovuta al mancato allaccio all'impianto di depurazione di Tor di Valle cui doveva fare capo tutto il sistema idrografico e fognario della parte Nord ed Ovest di Acilia.*

L'eccezione che gli immobili degli attori, originariamente realizzati abusivamente, avrebbero per tale loro condizione, contribuito al danno, è priva di fondamento, come già ampiamente spiegato nelle *indicazioni motivazionali* dell'ordinanza del 14.2.2016 di invio in mediazione

Secondo quanto accertato dai CTU infatti

*l'edificio su Via Fabiano Landi n. 151-159, di proprietà dei due fratelli M.G. e A.N., è allacciato alla fognatura delle acque nere presente su Via Fabiano Landi, come risulta dall'autorizzazione all'allaccio rilasciata il 09 novembre 1977, mentre l'edificio su Via Francesco Suriano n. 15, di proprietà del Sig. R.N. è allacciato alla fognatura comunale delle acque nere presente su Via Francesco Suriano, come risulta dall'autorizzazione all'allaccio rilasciata il 01 giugno 1977*

In definitiva è palese ed incontrovertibile, alla stregua degli ordinari criteri di prova **(in particolare la sussistenza del nesso causale ex art. 41 cp fra le condotte omissive del Comune e gli eventi dannosi è stata accertata con ragionevole certezza)** la responsabilità del Comune di Roma sia e principalmente per la mancata messa in opera di quanto necessario per adeguare il sistema di smaltimento delle acque di sua stretta competenza (e non dell'A.) e sia per la relativa mancata o insufficiente manutenzione.

*I fenomeni di allagamento in presenza di forti piogge si manifestavano già da oltre venti anni e da allora, a parte alcuni interventi per alleggerire la velocità dell'acqua che scendeva da Via Fabiano Landi (n. 2 griglie trasversali alla strada), non sono stati realizzati interventi significativi, per cui è stato accertato, anche dal Comune di Roma stesso, che nella zona interessata gli*

*impianti per lo smaltimento delle acque chiare sono insufficienti nei momenti di massima pioggia. In altre parole si può dire, e confermare, che le strutture degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque bianche sono insufficienti.*

Come dire che le cause dell'allagamento

*non sono interne ai due edifici, ma di origine esterna, e principalmente dovute a carenze strutturali esistenti nel sistema fognario per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche della zona interessata dal bacino del Fosso di Ponte Ladrone ed a fattori di scarsa manutenzione della fognatura con esito nel Fosso del Fontanile*

### **-3- L'inesistenza della causa di giustificazione invocata dal Comune di Roma quale caso fortuito**

Si tratta di eccezione del tutto priva di fondamento, in fatto ed in diritto.

Le precipitazioni del caso di specie sono state molto forti ma non eccezionali ed imprevedibili, come è stato accertato dalle serie storiche analizzate dai consulenti del Giudice.

In particolare, inoltre, non si possono non condividere i rigorosi principi che sono stati enunciati dalla S.C. (sez.VI° 28.7.2017 n.188656 ordinanza) in tema di allagamenti nei tempi attuali.

*Poichè ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.*

*In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).*

*Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche*

con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonchè in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del *neminem ledere* (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).

Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.

Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

*Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545).*

*Nel sottolinearsi come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).*

Ne consegue che anche sotto tale punto di vista (responsabilità in qualità di custode, ex art. 2051 cc, principio di vicinanza della prova) il Comune di Roma è soccombente non avendo dato (e peraltro risultando positivamente il contrario) la dimostrazione di aver fatto ciò che era doveroso ed esigibile che facesse per evitare che si verificassero gli eventi (allagamenti) ed i danni di cui trattasi

#### **-4- La sindacabilità della condotta della P.A. (Comune di Roma)**

Come esplicitato nella ordinanza del 14.2.2016 è perfettamente ammissibile la censura alla condotta del Comune e la relativa condanna ai danni.

E ciò in quanto nella presente fattispecie il Giudice, con le sue pronunce non impinge (con revoca, annullamenti et similia) ad atti amministrativi della P.A. <sup>1</sup> bensì accerta condotte materiali (in particolare, omissioni) della stessa, di particolare

---

<sup>1</sup> attività non consentita all'A.G.O. dall'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E

efficacia e propulsione nel determinismo degli allagamenti e dei danni di cui si discute

E di più, trattandosi di tutelare esigenze primarie (come la vita, la salute, il patrimonio fondamentale, cioè gli immobili di proprietà ed in particolare l'abitazione..) dei cittadini, il Giudice ben può non solo accertare le condotte colpevoli del Comune e provvedere al ristoro dei danni, ma altresì può condannare la P.A. in questo caso il Comune di Roma ad un *facere* specifico diretto a prevenire ulteriori e più gravi danni (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17/11/1984, n. 5834 *con riguardo ad azioni od omissioni della p.a., che non configurino espressione di attività amministrativa, ma meri comportamenti materiali in contrasto con i precetti posti dalla prudenza o dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui, come nel caso di omissione di doverose cautele nell'esecuzione o manutenzione di opera pubblica, il giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla domanda proposta dal privato per tutelare i propri diritti dai danni che siano derivati o possano derivare da detti comportamenti, può non soltanto accertare gli obblighi dell'amministrazione medesima, ma anche pronunciare condanna di essa ad un "facere" specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, ove detto "facere" non costituisca attività provvedimento o comunque riservata all'esclusivo apprezzamento delle competenti autorità amministrative*)

#### **-5- I danni risarcibili**

##### **-5.1.- I danni patrimoniali**

L'esatta ubicazione e la consistenza di danni ai locali di proprietà degli attori sono stati dettagliatamente illustrati indicati e quantificati, con valutazioni immuni da errori e del tutto condivisibili, dai C.T.U. alle pagine 90 e ss. della relazione ed ammontano ad €.78.339,00 (danno emergente), somma alla quale va aggiunta quella di €.34.000,00 (lucro cessante riferito ad un periodo reputato, equitativamente, ragionevole affinché gli attori si organizzassero ed effettuassero i lavori di ripristino, anche allo scopo di non aggravare il danno a carico del debitore. Si reputa giusto fissare tale periodo in dodici mesi sufficienti a reperire la provvista

ed organizzare i lavori. Il danno va commisurato, secondo quanto condivisibilmente stimato dagli ausiliari del Giudice, al virtuale reddito mensile di ciascuno degli immobili oggetto dell'allagamento)

Roma Capitale va pertanto condannata al risarcimento dei danni in favore degli attori liquidati nella complessiva somma di €.**112.339,00** oltre agli interessi legali dalla data della sentenza

## **-5.2.- I danni NON patrimoniali**

I principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. l'11.11.2008 sono noti.

In particolare ed in estrema sintesi veniva affermato che *il ristoro del danno non patrimoniale, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; e) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice ...*

Il contenuto del danno non patrimoniale presenta *natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel paterna d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente -*

(cfr. ex multis Cass. 6 luglio – 21 settembre 2017, n. 21939

Nel caso di specie, si ravvisa, solo relativamente a R.N. che è l'unico ad aver subito danni a porzioni di fabbricato destinate ad appartamento-abitazione, la sussistenza

del diritto al ristoro del danno non patrimoniale derivante dagli eventi per cui è causa, atteso da una parte il riconoscimento espresso del valore della proprietà immobiliare in particolare dell'abitazione da parte nella Costituzione Italiana (cfr. artt. 42 co.secondo e 47 co. secondo), dall'altra l'innegabile sofferenza, stress, preoccupazione e frustrazione nel dover sopportare una situazione di grave danneggiamento ed inutilizzabilità del suo appartamento, derivati da un evento che non può essere ricondotto a semplice fatalità ma che non si sarebbe prodotto se il Comune di Roma avesse tempestivamente adottato condotte diverse, come ampiamente dimostrato *supra*

Il danno conseguenza in questione deve essere qualificato, come è di intuitiva comprensione, pienamente tale, non potendo certamente essere considerato un mero disagio, accettabile e sopportabile, senza diritto a ristoro di sorta, quale accidente della convivenza civile nella società (secondo quanto insegnato dalla S.C.) Nella quantificazione del risarcimento vanno considerate tutte le circostanze, oggettive e soggettive, del caso, in particolare che non si tratta (non essendo stato neppure allegato) dell'appartamento deputato a primaria abitazione dell'attore.

La somma che , a tale titolo, è equitativamente giusto liquidare a R.N. ammonta ad **€.10.000,00** all'attuale.

**-6- Le misure di cautela che il Comune dovrà adottare per evitare futuri danni alle persone ed al patrimonio (degli attori)**

Sono quelle dettagliatamente descritte dai consulenti del giudice alle pagine 94-99.

Si tratta di due ordini di interventi:

- a)** quelli di carattere costruttivo, che consistono principalmente nell'alleggerimento delle portate idriche all'interno del collettore delle acque bianche di sezione ovoidale che inizia sotto la piazzola con la rotatoria e termina nella camera di collegamento dove inizia il collettore in vetroresina DN 2600; e
- b)** quelli di carattere *manutentivo* in quanto l'intervento costruttivo non può da solo garantire la massima riduzione del rischio di allagamenti nella zona a valle del Fosso



di Ponte Ladrone. Occorre infatti garantire che tutte le aste idriche che partecipano allo smaltimento delle acque meteoriche siano sempre efficienti e pulite.

Roma Capitale va condannata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, preliminari ed attuativi, diretti ad adempiere all'obbligo di eseguire tali interventi, nel termine stabilito in dispositivo.

#### **-7- La mancata partecipazione di spa A. al procedimento di mediazione**

Spa A., senza fornire alcuna giustificazione, non ha inteso partecipare, nonostante al primo incontro , ne siano seguiti altri due proprio al fine di favorire la partecipazione di tutte le parti all'incontro in mediazione, introdotta, su ordine del Giudice, dagli attori

La mancata adesione di spa A. è particolarmente grave.

A) in linea generale, perché disattende, senza alcuna giustificazione, l'ordine, legittimamente dato, del Giudice : **che il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5 co.II° della legge integri colpa grave - se non dolo- non è seriamente contestabile, ampiamente motivato e confermato dalla giurisprudenza che si richiama, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.118 att. cpc , in nota <sup>2</sup>**

---

2

<http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html>

<http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-demandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito>

<http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/>

**B) In particolare, nel caso che ci occupa, perché se spa A. avesse partecipato alla mediazione, il tentativo di accordo non sarebbe fallito di necessità, per sua colpa, essendo venuta meno una delle parti della causa e della vicenda.** Essendo stata acquisita la relazione dei consulenti del Giudice ed avendo a disposizione l'ordinanza di invio in mediazione nella quale vi erano importanti spunti di riflessione e discussione, le parti avrebbero potuto raggiungere, senza difficoltà, un accordo utile per tutte e utile soprattutto per evitare di spingere il conflitto fino alle estreme conseguenze, vale a dire della sentenza.

E' ormai patrimonio comune dei più avvertiti operatori del diritto che solo il competente e sperimentato utilizzo su larga scala degli strumenti A.D.R. (che nella realtà si sostanziano nella mediazione obbligatoria e demandata e nella proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc), potrà avviare a soluzione l'universalmente noto endemico male della Giustizia civile italiana rappresentato dalla durata delle cause.

Durata che oltre a penalizzare la parte più debole che resiste male alla lunga attesa delle decisioni (a cui spesso seguono altrettante defaticanti esecuzioni, offre del Paese un'immagine anche internazionale di arretratezza e di incapacità di affrontare le sfide dei tempi, rappresentandolo in questo settore strategico in gran parte rilegato in una sfera a se stante scollegata dalle tumultuose e rapide temperie della vita e della società attuale; con effetti assai negativi che si ripercuotono in gangli vitali quali lo sviluppo delle imprese e l'allogazione delle risorse da parte delle aziende straniere.

---

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=true>

<http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uid=AD7VGhi>

<http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/>

<http://Inx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf>

<http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/>

Da ultimo, non è peregrino ritenere che finanche la qualità dei provvedimenti possa alla lunga soffrire di tale situazione, pressati come sono, i Giudici, fra le necessità di scrivere sentenze di qualità (il che richiede tempo, per la natura ontologicamente laboriosa dello strumento "sentenza" e vista la gran mole di cause) e quella di far presto (dovendo contrastare l'imponente marea di condanne per ritardi nelle decisioni che il Ministero della Giustizia subisce)

**Tutto questo per concludere che l'inottemperanza, ingiustificata, delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 comma II° decr.lgs.28/10, che richiede l'effettiva partecipazione alla mediazione, costituisce sempre una grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso, l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art.96 cpc.**

In questo caso preclusa solo dal dato testuale della norma <sup>3</sup> che riconnette la sanzione alla soccombenza.

Invero, tale norma, nel 2009 (data di nascita del terzo comma dell'art.96 III° comma) innovativa, appare oggi, da questo punto di vista, *retrò* essendo nel frattempo la mentalità del legislatore evoluta in ragione della situazione e delle preoccupazioni esposte poc'anzi.

Come dire che se il dato testuale della norma impedisce la condanna della spa A., in quanto non soccombente, tuttavia il disvalore della sua condotta non partecipativa e renitente ai tentativi di conciliazione è vieppiù avvertito.

Siccome nel corso del tempo, la partecipazione ai tentativi di conciliazione in vario modo previsti dalla legge, è stata ed è sempre più considerata dal legislatore quale necessaria testimonianza attiva di lealtà e comprensione delle legittime aspettative della società ad una Giustizia che abbia tempi "*umani*" cioè corrispondenti al normale scorrere della vita delle persone

Del che sono progressive e non isolate testimonianze, l'art. 8 del decr.lgs.28/2010 <sup>4</sup> l'art. 4 del d.l. 132/2014 (negoziato assistito), e più di recente l'art. 8 della legge Gelli <sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Art 96 comma terzo cpc

*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare **la parte soccombente** al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

Si è andato infatti via via radicando il giusto convincimento che **la partecipazione al procedimento conciliativo è un valore a sé stante**, che prescindendo dal merito ed quindi dalla ragione e dal torto, non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla base del convincimento (quand'anche successivamente avvalorato dalla decisione del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza.

Sicché, entrando nel *particolare*, la circostanza che spa A. risulti non soccombente in questa causa, nella cultura che si è ormai affermata, è fattore non elidente la colpa (grave) dell'ostruzionismo nei confronti delle virtuose pratiche conciliative apprestate sempre più ubiquamente dall'Ordinamento.

#### **-8- Le spese di causa - La violazione da parte di spa A. del disposto di cui all'art. 92 primo comma seconda parte cpc in relazione all'art. 88 primo comma cpc**

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140), nei rapporti fra gli attori e Roma Capitale, seguono la soccombenza, e vengono liquidate e distratte come in dispositivo; devono essere compensate quanto ai rapporti fra Roma Capitale e spa A..

Ed invero l'art. 92 cpc dispone che *il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte*

---

<sup>4</sup> Art. 8 co. 4-bis. *Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.*

<sup>5</sup> Art.8 co. 4 *In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, **indipendentemente dall'esito del giudizio**, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.*

Premesso che è di ovvia evidenza che la condanna della parte vittoriosa alle spese contiene, come il più contiene il meno, la possibilità di compensazione, si reputa giusto procedervi nei rapporti fra spa A. (che ha trasgredito, nel modo e per la ragione *supra* esposta, al dovere di una leale condotta processuale ) ed il Comune di Roma.

Ed invero ponendo in essere la segnalata condotta renitente, la spa A. ha annullato quella elevata *chanche* di conciliazione della quale, come si è detto, vi erano significativi presupposti, causando in tale modo la perdita della *chanche* stessa, con i vantaggi anche per la controparte conseguenti, ed il prolungamento della controversia con sicuro aggravamento delle spese a carico di Roma Capitale.

La sentenza è per legge esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1. **DICHIARA** la responsabilità di Roma Capitale per i danni causati agli attori;
2. **CONDANNA** Roma Capitale al risarcimento dei danni in favore di
  - a. M.G., A.N. e R.N. liquidati nella somma di €. **112.339,00** , nonché quanto a
  - b. R.N. nella somma di €.**10.000,00**oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3. **CONDANNA** Roma Capitale a porre in essere, nel termine di sei mesi dalla notifica della sentenza, tutti gli adempimenti necessari, preliminari ed attuativi, diretti a realizzare quanto indicato alle pagine 94-99 della relazione dei CTU ing. P.M. e ing. P.R.;
4. **CONDANNA** Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese di causa in favore di M.G.N., avvocato antistatario, liquidandole in €.**15.000,00**, oltre IVA CAP e spese generali; spese di CTU a carico definitivo di Roma Capitale;
5. **COMPENSA** le spese di causa fra Roma Capitale e spa A.;
6. **SENTENZA** esecutiva

Roma lì 30.11.2017

***Il Giudice***  
***dott.cons.Massimo Moriconi***



